

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BOSSI, BISSI, SIRTORI, DUJANY e SANNA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 1988

Integrazioni e modifiche alle norme previste all'articolo 8-*bis* del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, riguardante nomine in ruolo del personale docente delle scuole materne, elementari, secondarie e degli istituti di istruzione artistica statali

ONOREVOLI SENATORI. – Con l'articolo 8-*bis* della legge n. 426 del 6 ottobre 1988, che ha convertito il decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, il Parlamento ha inteso trovare una soluzione all'annoso problema degli insegnanti precari, i cosiddetti iscritti nominati, modificando in larga misura la precedente legge n. 246 del 4 luglio 1988.

Ciò è avvenuto mediante l'istituzione di un'unica graduatoria nazionale in luogo del precedente sistema di assegnazione basato sulle graduatorie provinciali previste dall'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246. Con il sistema della graduatoria unica nazionale tutti i posti vacanti, al 100 per cento, nell'intero ambito del territorio dello Stato, devono quindi

essere assegnati fra tutti gli aventi diritto, indipendentemente dalla località in cui hanno svolto servizio in passato.

La previsione legislativa non ha però tenuto in alcuna considerazione la posizione degli iscritti nelle graduatorie che rifiutino di accettare l'incarico per una cattedra lontana, per i quali è prevista soltanto la cancellazione dalla graduatoria nazionale, senza che venga loro offerta ulteriore possibilità per il passaggio in ruolo.

A questo proposito va sottolineato che, con il sistema delle «nomine in relazione alla disponibilità di posti determinata in ambito nazionale», svariati e anche legittimi sono i motivi che possono indurre un soggetto a rifiutare l'incarico.

In primo luogo, l'eccessiva lontananza dal luogo di residenza, con le conseguenze che comporterebbe il trasferimento, quali radicali modifiche della situazione familiare, affettiva e dei rapporti sociali.

In secondo luogo, i possibili nuovi oneri economici (ad esempio la nuova sistemazione alloggiativa), che andrebbero ad incidere fino anche ad annullare i benefici economici retributivi derivanti dall'inquadramento in ruolo.

Considerando quanto esposto, la norma del comma 3 dell'articolo 8-bis appare alquanto vessatoria e oltremodo penalizzante, prevedendo la cancellazione dalla graduatoria unica nazionale degli insegnanti precari che rifiutino trasferimenti lontani da casa, senza che la legge preveda alcuna possibilità futura per il loro inserimento in ruolo in località più vicine. La norma di legge, d'altra parte, tiene in parziale considerazione le problematiche ora esposte allorquando, al comma 5 del citato articolo 8-bis, riconosce, per i prossimi quattro anni, agli iscritti nominati al di fuori della propria provincia «il diritto di precedenza assoluta per le nomine relative a posti e cattedre eventualmente disponibili nella provincia di provenienza», riservando anche a questi trasferimenti la quota del 100 per cento dei posti vacanti.

Si è inteso, giustamente, favorire coloro che, avendo accettato una cattedra lontano dalla provincia in cui hanno svolto il servizio, intendano rientrarvi per recuperare condizioni familiari, affettive e sociali favorevoli, senza però che il loro rientro si traduca nella perdita di adeguate opportunità economiche.

Da notare che tali posizioni, oltre che soggettivamente rilevanti, sono anche tutelate ai sensi della Costituzione che richiama la famiglia all'articolo 29, e l'attribuzione volta «ad assicurare al lavoratore e alla sua

famiglia una esistenza libera e dignitosa» (articolo 36).

Ciò nondimeno, la legge in esame vale appunto per quei soggetti che non avendo accettato l'incarico, secondo la graduatoria unica nazionale, abbiano inteso evitare in partenza i rischi e gli oneri di un trasferimento lontano dal proprio luogo di residenza.

Con il presente disegno di legge s'intende equiparare le due condizioni stabilendo pari opportunità e temperando l'eccessiva logica della mobilità a tutti i costi sostenuta dalla legge n. 246.

Coloro che non accettando la nomina sono cancellati dalla graduatoria nazionale sono iscritti, a domanda, in una graduatoria provinciale della provincia in cui hanno svolto la loro attività e in cui risiedono (articolo 1).

La graduatoria è utilizzabile in via prioritaria per la copertura dei posti che all'interno della provincia si rendono liberi per effetto della mobilità prevista dal comma 5 dell'articolo 8-bis del decreto-legge n. 323 del 1988 (articolo 2), il quale va a modificarsi (articolo 4). La graduatoria provinciale viene utilizzata inoltre per assegnare le cattedre che si rendono vacanti anche per cause differenti da quella dei rientri (articolo 3).

Il presente disegno di legge intende porre dei giustificati limiti di legge alla mobilità d'emigrazione, come consentito dall'articolo 35 della Costituzione, per evitare che il principio della così detta «libera scelta del luogo di lavoro» possa tradursi nella materiale impossibilità di avere opportunità di lavoro nel luogo in cui un individuo ha la propria residenza. Questo vale in particolare per quanto riguarda le leggi di reclutamento del personale docente nel sistema scolastico, per le quali le legislazioni di alcuni paesi dell'Europa Occidentale prevedono già un sistema su base residenziale.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. I docenti che siano stati cancellati dalla graduatoria nazionale istituita con l'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, per effetto del comma 3 dello stesso articolo, sono iscritti, a domanda, in una graduatoria provinciale, relativa alla provincia in cui hanno prestato il servizio utile per l'ammissione in ruolo ai sensi del comma 4 dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, semprechè, alla entrata in vigore di quest'ultima, risultino residenti in un comune della provincia stessa o di provincie contermini.

2. Per la posizione di graduatoria provinciale si fa riferimento al punteggio conseguito nella graduatoria nazionale e del periodo di servizio prestato in provincia ai sensi del comma 5 dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, fino all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. Per i posti che si rendano vacanti a seguito di nomine con precedenza assoluta per i posti a cattedre disponibili nella provincia di provenienza ai sensi del comma 5 dell'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, si procede alla copertura mediante utilizzo della graduatoria di cui all'articolo 1.

Art. 3.

1. Per i posti che si rendano vacanti per cause diverse da quelle indicate nell'articolo 2, si procede alla copertura nell'ordine seguente:

a) ai docenti di cui al comma 5 dell'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988,

n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426;

b) ai docenti inseriti nella graduatoria di cui all'articolo 1;

c) secondo le norme di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.

Art. 4.

1. Al comma 5 dell'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, è aggiunta la seguente espressione: «con l'esclusione dei posti da ricoprire a seguito di analogo trasferimento in altra provincia».

2. Il comma 6 dell'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, è abrogato.